



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE QUESTIONI TRATTATE NELL'ESERCITAZIONE CON GLI AVVOCATI TUTORI DI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2024

Norme di riferimento:

Art. 2051 c.c.	Responsabilità da cose in custodia
Art. 2053 c.c.	Rovina di edificio
Art. 2055 c.c.	Responsabilità solidale per fatto illecito
Art. 1304 c.c.	Transazione nelle obbligazioni solidali
Art. 1227 c.c.	Concorso del fatto colposo del danneggiato (nel richiamo dell'art. 2056 c.c.)

Sentenza di riferimento sul tema della transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori in solido

Cass. Civ. SSUU 30.12.2011 n. 30174

ripresa nel merito da molte tra cui

Cass. Civ. 24.9.2021 n. 25980

Cass. Civ. 3.3.2022 n. 7094

Cass. Civ. 25.1.2024 n. 2426

Massime

“Il debitore che sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.”

“La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiara di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.”

“Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”

Cenni generali

(1) Cenni sul tema della responsabilità ex art. 2053 c.c.

Si tratta di ipotesi che si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., a sua volta da ricondurre alle fattispecie di responsabilità aquiliana di cui al generale art. 2043 c.c..

La responsabilità in parola viene ricostruita come ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto il criterio di imputazione si ritrova in una situazione di diritto (la proprietà), ciò che differenzia la fattispecie rispetto alla situazione di fatto (custodia) che connota l'art. 2051 c.c..

La distinzione tra le due figure può rilevare, in particolare, in ipotesi di danno derivante da immobile locato: tendenzialmente, ricorre la figura dell'art. 2053 c.c. quando il danno consegue alla rovina della struttura o degli impianti dell'edificio, ciò che si ricollega agli aspetti costruttivi e manutentivi dello stesso (vizio di costruzione; difetto di manutenzione) e la responsabilità grava sul solo proprietario, senza che vi sia corresponsabilità del conduttore, posto che il proprietario mantiene la disponibilità giuridica delle strutture e degli impianti dell'immobile concesso in locazione; ricorre, di contro, la figura di cui l'art. 2051 c.c. allorché il danno dipende da elementi facenti parte della cosa locata, sui quali il conduttore può incidere con la propria ordinaria manutenzione, in modo tale da evitare e prevenire il danno. In tali casi, risponderà il solo conduttore ex art. 2051 c.c. in base a un criterio di fatto (la disponibilità di fatto della cosa).

In caso di comproprietà, i comproprietari rispondono solidalmente, secondo il canone dell'art. 2055 c.c. che regola anche (III comma) la distribuzione interna delle rispettive responsabilità. Limite della responsabilità: il caso fortuito, che può declinarsi nella assenza del vizio costruttivo/manutentivo ovvero nella presenza di un evento imprevedibile/inevitabile che di per sé ha causato l'evento.

(2) Cenni sul tema del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Con riferimento alla fattispecie di responsabilità che qui ricorre, ben può configurarsi un concorso colposo rilevante, ritrovandosi la norma in esame espressamente richiamata per la materia extracontrattuale dall'art. 2056 c.c..

In generale, con riguardo alla fattispecie di cui l'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode può essere esclusa dal comportamento colposo/imprudente della vittima, laddove la situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui possa essere prevista con l'ordinaria diligenza.

(Cass. Civ. 13.12.2012 n. 22898)

Il concorso colposo del danneggiato rileva sotto il duplice profilo scandito dai due commi della norma di cui l'art. 1227 c.c.:

- il primo comma configura una ipotesi di concorso che può essere rilevata d'ufficio. Con la precisazione che la rilevabilità d'ufficio non è incondizionata: è necessario – in primo grado che il danneggiante che intende valersi di tale eccezione prospetti gli elementi di fatto dai quali sia desumibile una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e – in grado d'appello, per l'ipotesi di omesso rilievo dell'eccezione nella sentenza di primo grado – che la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto l'eccezione ovvero l'abbia riproposta allorquando essa sia rimasta assorbita;

(Cass. Civ. 15.2.2023 n. 4770)

- il secondo comma configura l'eccezione di c.d. "aggravamento del danno" che non è rilevabile d'ufficio, ma è riservata all'iniziativa di parte

(Cass. Civ. 2.8.2022 n. 23947)

Con specifico riferimento alla fattispecie di rovina dell'edificio su auto di terzi parcheggiata in divieto di sosta si richiama il principio espresso di recente da App. Palermo 24.12.2021 n. 2057 (che riprende e riafferma una affermazione resa dalla risalente Cass. Civ. 24.11.1970 n. 2509): *"In ipotesi di caduta di intonaco dal cornicione di un edificio in condominio, con conseguenti danni ad un'automobile in sosta nel cortile sottostante, trova applicazione l'art. 2053 cod. civ., in tema di rovina di edifici, a nulla rilevando l'esistenza di un divieto di sosta delle automobili nel cortile predetto. A meno che risulti il divieto sia stato disposto proprio in dipendenza delle difettose condizioni di stabilità di alcuni elementi della costruzione. Solo in tale ultima ipotesi, invero, può porsi il problema della idoneità del fatto del danneggiato, esposti volontariamente al pericolo di cui era stato avvertito e che nel suo interesse avrebbe potuto evitare, ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del proprietario dell'edificio e l'evento."*

In sostanza, il proprietario-danneggiante potrà invocare la rilevanza del divieto di sosta, al fine di escludere la propria responsabilità, soltanto allorquando il divieto sia stato stabilito dalle Autorità proprio in relazione agli specifici rischi di crollo dell'edificio poi realizzatosi e originante il danno.

Nel caso di specie, è dubbio che possa rilevare l'ipotesi di cui al II comma. I proprietari ascrivono a Martino di aver concorso a cagionare il danno con il suo comportamento imprudente e in violazione di un divieto: la condotta del danneggiato si pone dunque sul piano della concausa del danno-evento, visto che, a ragionare come Tizio e gli altri comproprietari, se Martino non avesse parcheggiato lì, non si sarebbe verificato l'evento dannoso. Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. attiene invece al profilo del c.d. danno-conseguenza: l'evento

dannoso si è verificato ma se il danneggiato fosse stato diligente ne avrebbe evitato o limitato le conseguenze dannose. Qui la condotta riguarda il nesso tra l'evento-danno e il danno-conseguenza: la condotta non ha evitato l'aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, determinata esclusivamente dall'illecito del danneggiante. La possibilità di applicare il II comma dell'art. 1227 c.c. è, quindi, verosimilmente da escludere.

(3) Cenni generali sul tema della transazione nelle obbligazioni solidali

La questione centrale riguarda l'art. 1304 c.c. e la disciplina della transazione nelle obbligazioni solidali.

Il principio (affermato dalle SSUU citate) si trova poi in ampia giurisprudenza anche successiva e si snoda attraverso questi passaggi:

(3.1) al fine di verificare se sia possibile, o meno, per i condebitori solidali, profittare della transazione conclusa con il creditore da uno di loro, si deve verificare se la transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito ovvero soltanto la quota-parte di questo riferibile alla responsabilità del transigente. Solo se la transazione ha ad oggetto l'intero credito/debito, gli altri condebitori solidali vi possono aderire;

(3.2) Tale valutazione va fatta applicando gli ordinari criteri di interpretazione del contratto, tenendo presente:

(3.2a) che è ammissibile una transazione che abbia ad oggetto la sola quota del singolo condebitore e

(3.2b) che l'inserimento nella transazione di una clausola che vieta agli altri di profittare non giova ad escludere che vi sia adesione dei condebitori solidali, poiché tale diritto potestativo del terzo è precluso soltanto dalla circostanza che l'oggetto della transazione non coincida con l'intero credito/debito;

(3.3) in ipotesi in cui la transazione abbia avuto ad oggetto la sola quota-parte del condebitore che ha transatto, gli altri condebitori non potranno profittarne, ma il credito del creditore si riduce in misura:

(3.3a) corrispondente all'importo pagato dal transigente ove questi abbia versato una somma uguale o maggiore alla sua quota ideale di debito;

(3.3b) corrispondente alla quota ideale spettante in capo al transigente, ove questi abbia versato una somma inferiore a detta quota ideale.

In ottica difensiva, si prendono in esame le due contrapposte posizioni:

(MARTINO) **(i)** agirà nei confronti di Tizio, Caio e Mevio chiedendo la condanna di tutti e tre, in solido, al risarcimento del danno subito: in via principale ex art. 2053 c.c.; in via di subordine, ex art. 2051 c.c.; in via di ulteriore subordine, ex art. 2043 c.c.;

(ii) al fine di supportare la propria domanda, farà altresì presente che non ricorre nel caso di specie alcuna situazione di eccezionalità tale da integrare il caso fortuito che costituisce il limite della responsabilità dei danneggianti ex art. 2051 c.c.;

(iii) quanto alla transazione con Sempronio, ed a fronte dell'eccezione di Tizio in tal senso, darà conto del fatto che la stessa ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota di responsabilità riconducibile a Tizio, cosicché la stessa non può essere oggetto di adesione da parte dei corresponsabili in solido e, comunque, la medesima produce soltanto la riduzione del danno in misura corrispondente alla percentuale da ricondurre

al transigente (ossia la quota di $\frac{1}{4}$), rimanendo i tre convenuti comunque esposti in solido ad una condanna nel suo complesso ragguagliata alla quota dei $\frac{3}{4}$ dell'intero danno subito;

(iv) quanto al concorso colposo eccepito da Tizio, parimenti escluderà la sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 1227 c.c.: (iv.1) quanto al II comma, ove invocato dai convenuti, osserverà che la sua condotta non rileva sul piano dell'aggravamento delle conseguenze e dunque neppure si configura la fattispecie descritta dalla detta norma; (iv.2) quanto al I comma (e comunque in generale), replicherà che il divieto di sosta violato non era stato disposto in relazione al pericolo di crollo dell'edificio, cosicché non vi era, per lui, possibilità di prevedere, usando l'ordinaria diligenza, la rovina poi verificatasi. A tale riguardo, farà presente che il giudizio di responsabilità a carico del danneggiato deve essere formulato tenendo conto di quanto essa poteva/doveva conoscere, prevedere ed evitare nel momento in cui ha tenuto lo specifico comportamento che viene ritenuto (con)causativo del danno, ciò che esclude, nel caso, la sussistenza di un suo concorso colposo rilevante a termini dell'art. 1227 c.c.;

(TIZIO)

(i) in primo luogo, Tizio cercherà di sostenere che la transazione Sempronio/Martino ha ad oggetto l'intero credito/debito e quindi dichiarerà di volerne profittare, al fine di veder rigettata la domanda di Martino (sul punto, la traccia non dà elementi che depongano per una soluzione o l'altra, ferma la natura transattiva dell'accordo, stante il mancato riconoscimento di alcunchè e le reciproche concessioni, visto che Sempronio paga qualcosa, ma non tutto quanto chiesto da Martino);

(ii) in secondo luogo e per la subordinata ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto la sola quota-parte di Sempronio, Tizio:

(ii.1) quanto all'art. 1227 c.c., II comma, potrebbe invocarlo esclusivamente per completezza difensiva – in ragione dei suoi effetti più favorevoli per Tizio – assumendo che usando l'ordinaria diligenza nel parcheggiare Martino non avrebbe subito danni, al fine di chiedere il rigetto della domanda di Martino;

(ii.2) invocherà l'art. 1227 c.c., I comma per veder corrispondentemente ridotto il risarcimento dovuto a Martino. In tale caso, giudizialmente dovrà essere debitamente allegata e provata la circostanza di fatto (parcheggio in divieto di sosta) originante la corresponsabilità di Martino e la sussistenza di ulteriori circostanze idonee a consentire a Martino stesso, al tempo in cui egli ha parcheggiato la vettura, di conoscere che esisteva un rischio crollo dell'edificio in prossimità del quale egli parcheggiava;

(ii.3) chiederà altresì che dal dovuto a Martino sia detratto non l'importo materialmente versato da Sempronio, bensì la quota ideale di questo, ossia la quota di $\frac{1}{4}$ del danno causato;

La dichiarazione di adesione alla transazione e l'eccezione ex art. 1227, II comma c.c. impongono a Tizio di costituirsi tempestivamente, altrimenti operando la decadenza propria delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Sin dalla sua costituzione, inoltre – ma la traccia nulla dice sul punto – Tizio (come qualunque altro dei danneggiati-convenuti) potrebbe, per la subordinata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di Martino, far valere eventuali argomenti idonei a differenziare le posizioni dei comproprietari, al fine di ottenere un accertamento in ordine alla diversa gravità della rispettiva colpa, rilevante a termini dell'art. 2055 c.c.